



Comune di Grosseto

Segreteria Generale

Osservazione UIL-FPL prot. 676 del 20/01/2016.

- Punto 1) lett. a. - La disciplina relativa alla rotazione degli incarichi dirigenziali appare volutamente scarna rispetto a quanto previsto per i responsabili di servizio. Tale impostazione è dettata dalla circostanza che l'amministrazione comunale del Comune di Grosseto attualmente ha ricoperto n.4 posizioni dirigenziali a tempo indeterminato e n.2 a tempo determinato ex art.110, comma 1. Tale situazione pertanto è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 221 della Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) nel quale si dispone il superamento della rotazione degli incarichi dirigenziali laddove la dimensione dell'ente risulti, come nel caso del Comune di Grosseto, incompatibile con tale misura. Si ritiene infatti che la dimensione dell'ente non debba essere riferita alla popolazione residente o all'entità della dotazione organica, ma al numero esiguo delle figure dirigenziali in servizio a tempo indeterminato.
- Punto 1) lett. b. - La rotazione dei funzionari responsabili di servizio viene decisa tra i primi 10 secondo la graduatoria stilata in base alla sommatoria relativa al periodo di permanenza in qualità di responsabile di servizio e dell' indice di rischio assegnato al servizio. E' ipotizzabile che la gran parte dei responsabili di servizio è destinata a ruotare a seguito dell'applicazione dell'art.48 del Regolamento di Organizzazione nel senso che alcuni di essi verranno rinominati.
- Punto 1) lett. c. - L'osservazione appare fondata stante che il sistema prevede che la quota annuale dei responsabili di servizio sottoposti a rotazione è ridotta dal numero dei responsabili di servizio che per qualsiasi causa cessano dall'incarico dall'ultima rotazione effettuata. In concreto, rispondendo sull'esempio posto, il Dirigente del settore competente potrebbe provvedere a ruotare contemporaneamente i due incarichi con scambio dall'uno all'altro servizio; tale eventualità fa sì che le due posizioni sono poste in detrazione rispetto alla quota di rotazione annuale.
- Punto 1) lett. d. - l'osservazione appare fondata e pertanto si raddoppia il periodo di affiancamento da n. 1 mese a n. 2 mesi.
- Punto 2) - Si osserva che né il funzionario né il dirigente hanno presentato in sede di verifica dell'andamento del piano anticorruzione vigente, richiesta di modifica o integrazione all'elenco dei processi. Si ritiene tuttavia poco significativa per una modifica della circostanza che per un anno il procedimento evidenziato non sia stato attivato perchè potenzialmente, essendo ad istanza di parte, l'anno successivo potrebbe essere attivato in una casistica più ampia.

Osservazioni Dr.ssa Mariella Pascucci prot. 8729 del 26/01/2016.

La richiesta è riferita a una diversa valutazione del periodo di permanenza nel servizio per quei casi in cui nel tempo è avvenuta la fusione di più servizi in un unico servizio.

La richiesta prende in esame una casistica che non è di ordine generale ed astratto ma che è costituita solamente da uno o due casi. Data l'esiguità del numero dei casi la problematica sollevata appare sostanzialmente marginale e l'osservazione non sembra meritevole di essere accolta.

- lett. A. - Si prende atto della precisazione terminologica sostanziale delle organizzazioni sindacali. Nella stesura del Piano semplicemente si è utilizzata la terminologia di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge n. 190/2012, nel quale appare la dizione “rotazione”.
- lett. B. - L'osservazione sostanzialmente appare fondata tuttavia la metodologia di redazione del PTPC alloca il rischio presso il Servizio competente indipendentemente dalla circostanza che il rischio medesimo sia connesso alle risorse umane nei diversi ruoli o a organismi collegiali esterni alla struttura. Ad esempio se vi fosse un rischio connesso alla commissione elettorale circondariale, che è un organo esterno all'amministrazione, esso verrebbe annotato presso il Servizio Affari Istituzionali. Sulla richiesta specifica di declassamento del rischio si ritiene che per le attività di supporto ai procedimenti di espletamento delle gare come tra l'altro previsto in tutti gli enti il grado di rischio viene confermato in “elevato”.
- Punto 1) - Come già esplicitato nella riunione del 18/01/2016 con le Organizzazioni sindacali RSU, l'osservazione può essere presa in considerazione a condizione che in pari data vengano modificati i criteri ed il sistema di pesatura delle posizioni organizzative con riferimento alla determinazione della indennità di posizione che preveda un criterio di congruo incremento per quelle posizioni in settori interessati da rischio corruttivo.
- Punto 2) - La proposta appare irricevibile. Essa configura la rotazione delle macro attività assegnate ai servizi anziché gli incarichi. In pratica si propone di piegare l'organizzazione alle esigenze di singoli dirigenti/funzionari che non desiderano cambiare incarico anziché come è logico in modo contrario al concetto di efficienza ed efficacia.
- Punto 3) - Il range di valutazione del rischio è compreso tra 0 e 8 e mentre la permanenza nel medesimo servizio viene valutata in 1 punto all'anno. La sommatoria di questi due parametri appare, tutto sommato, equa rispetto alla turnazione di rotazione annuale che complessivamente ne deriva.
- Punto 4) - La programmazione delle rotazioni viene effettuata da ultimo in seduta decisoria dalla Conferenza dei Dirigenti annualmente tra i primi 10 della graduatoria. Si ritiene che il sistema della rotazione costituisca un approccio sostenibile alla problematica e che la rotazione di 3-4 posizioni organizzative all'anno in modo da completare per ora l'intero ciclo in un periodo molto lungo di circa 10 anni non possa determinare oggettivamente alcuna paralisi nell'attività dell'Ente.

Il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
Dr. Mario Venanzi

